

STATUTO

"Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco

ART. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'associazione denominata: "Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco, con particolare riferimento agli alimenti.

ART. 2

La Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco "Sprecozero.net", di seguito denominata "l'Associazione", ha sede legale a SASSO MARCONI (BO).

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono quelli indicati nella "Carta per una rete degli enti territoriali a Spreco Zero", di seguito denominata "la Carta" che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Le finalità statutarie dell'Associazione riguardano in particolare l'impegno a:

- a) sostenere e affiancare gli associati nella definizione, implementazione e monitoraggio di idonee politiche, azioni, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi in particolare alimentari;
- b) facilitare la condivisione tra gli associati delle "best practices" adottate;
- c) favorire la conoscenza tra gli associati delle "best practices" adottate in Italia e all'estero per la riduzione degli sprechi alimentari da parte di altri enti pubblici e privati;
- d) favorire una più ampia conoscenza tra gli associati, e verso le imprese e i cittadini nei territori amministrati, delle cause e delle conseguenze degli sprechi alimentari e degli strumenti disponibili per identificarli, quantificarli e ridurli;
- e) favorire una più ampia conoscenza tra gli associati dell'evoluzione del contesto di riferimento Europeo in materia di efficienza nell'uso delle risorse e di sostenibilità della filiera agro-alimentare, con particolare riferimento alle strategie, programmi, iniziative, piani d'azione, direttive, regolamenti, comunicazioni che disegnano scenari e fissano obblighi e obiettivi da raggiungere;
- f) liberare risorse economiche e materiali sottratte allo spreco, a beneficio delle fasce più deboli della popolazione;
- g) promuovere presso la cittadinanza comportamenti e stili di vita sostenibili, ispirati dai concetti di sobrietà, solidarietà, partecipazione e condivisione;
- h) sostenere e amplificare a livello locale, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, le campagne di informazione/sensibilizzazione contro gli sprechi messe in atto da soggetti pubblici e privati nonché ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

La Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso:

- a) il coinvolgimento dei cittadini;
- b) lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli associati;
- c) la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- d) l'organizzazione, la partecipazione, la promozione e il sostegno a progetti, iniziative e campagne contro gli sprechi ivi inclusi corsi di formazione, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste.
- e) Avvalersi, collaborare, sostenere l'attività di Last Minute Market, spin-off accademico dell'Università di Bologna, da oltre 15 anni attivo nel contrasto agli sprechi alimentari, principale soggetto ispiratore e promotore della Carta e della Associazione nonché della Dichiarazione

Congiunta contro lo Spreco Alimentare (2010), alla base nel 2012 della Risoluzione Europea contro lo spreco di cibo.

In particolare, Last Minute Market avrà, tra gli altri, compatibilmente con le risorse disponibili e in conformità alle esigenze degli associati, il ruolo principale di:

- a) elaborare analisi, studi, ricerche sul tema degli sprechi;
- b) ideare progetti, iniziative, campagne contro gli sprechi da sottoporre all'Associazione;
- c) elaborare linee guida settoriali per la riduzione degli sprechi;
- d) predisporre strumenti comuni per il monitoraggio delle azioni di contrasto agli sprechi messe in atto dagli associati e delle ricadute in termini sociali, ambientali ed economici;
- e) mappare le esperienze già avviate dagli enti locali italiani e nei territori da loro amministrati;
- f) predisporre e contribuire al corretto funzionamento degli strumenti atti a favorire la condivisione e la messa in rete delle "buone pratiche";
- g) promuovere e supportare la realizzazione/partecipazione ad iniziative, laboratori, campagne ed eventi di comunicazione, sensibilizzazione, formazione sul tema degli sprechi;
- h) produrre annualmente un Report da mettere a disposizione degli associati sulle attività dall'associazione;
- i) promuovere il premio Vivere a spreco zero per raccogliere e dare visibilità ai migliori progetti attivati negli Enti Territoriali aderenti alla rete.

#### ART. 5

I soci si dividono in quattro categorie:

Soci Fondatori;

Soci Ordinari;

Soci Onorari;

Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno tutti i diritti e gli obblighi dei Soci Ordinari. Essi rappresentano i garanti morali dello Statuto.

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti gli Enti Pubblici Territoriali di qualsiasi Nazione e/o Stato e/o Confederazione che, condividendo le finalità del presente Statuto, sottoscrivono la Carta per una rete di enti territoriali a Spreco zero e aderiscono all'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dall'eventuale Regolamento e versano annualmente la quota associativa.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'associazione, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e previste nel Regolamento dell'Associazione.

Sono Soci Onorari le persone nominate dal Comitato Direttivo sulla base di particolari meriti morali o materiali riconosciuti dai competenti organi con le maggioranze previste. I Soci Onorari non hanno obbligo di partecipazione alla vita dell'Associazione, non sono elettori, né eleggibili. Gli organi competenti registrano i nominativi dei soci onorari in apposita sezione del libro soci.

Sono Soci Sostenitori coloro che non prestano attività specifica alla realizzazione dello scopo dell'Associazione ma contribuiscono a detto scopo con quote il cui ammontare è stabilito dal Comitato Direttivo. I Soci Sostenitori non sono elettori né eleggibili non avendo diritto di voto.

La qualità di socio si perde per recesso, da formalizzare con comunicazione scritta, per morosità e per esclusione per giustificati motivi deliberata da parte del Comitato Direttivo con decisione inappellabile.

L'ammontare delle quote viene stabilito dal Comitato Direttivo.

#### ART. 6

I soggetti che aderiscono all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi e a fornire, ove necessario, la più ampia collaborazione a Last Minute Market di cui all'ART 4 ai fini della loro

corretta definizione, implementazione e monitoraggio.

Al fine di permettere all'Associazione di valutare e verificare, nel rispetto del precedente art. 4, le effettive condizioni di continuità e coerenza nell'azione amministrativa e nelle politiche messe in atto nel campo delle "buone pratiche", ispirate ai Valori della Carta, ogni socio si impegna a relazionare sulla prevenzione degli sprechi, con particolare riferimento a quelli alimentari, almeno due volte nell'arco di un mandato.

Le deliberazioni conseguenti dovranno essere fatte pervenire tempestivamente all'Associazione, corredate da tutta la documentazione necessaria per poter mettere l'Associazione stessa nelle condizioni di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al complesso delle attività intraprese.

#### ART. 7

I soci ordinari hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, di avere accesso alla documentazione prodotta da Last Minute Market e ai servizi da essa erogati all'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

#### ART. 8

I soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento dell'iscrizione e delle quote associative senza giustificato motivo per due anni, anche non consecutivi.

#### ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente/Coordinatore della rete;
- Il Comitato direttivo;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Coordinatore Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

#### ART. 10

All'assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione e il programma operativo;
- b) approvare il Regolamento dell'Associazione e eventuali modifiche allo stesso;
- c) nominare i membri del Comitato direttivo, il Presidente/Coordinatore della rete ed i componenti del Comitato Scientifico;
- d) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- e) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e, ove redatti, su quelli preventivi annuali e pluriennali, nonché sulle relative relazioni del Comitato Direttivo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Scientifico;
- g) deliberare su tutte le questioni non di gestione ordinaria attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio fondatore e/o ordinario al momento della convocazione, e può essere ordinaria o straordinaria.

#### ART. 11

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente/Coordinatore almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Essa è presieduta dal Presidente/Coordinatore della rete, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono comunicate agli associati che ne facciano richiesta.

#### ART. 12

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Coordinatore, il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante, è convocata:

- a) quando lo ritenga opportuno il Coordinatore della Rete;

- b) quando ne faccia richiesta almeno il 50% degli associati;
- c) per apportare modifiche al presente Statuto;
- d) per deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- f) per deliberare sull'alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
- g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo o dal Comitato Scientifico.

#### ART. 13

La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, stabiliti dal Presidente/Coordinatore della Rete anche su proposta degli Enti Territoriali associati, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

L'Associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo la delega scritta ad un altro Associato da conservare agli atti dell'Associazione.

Ciascun associato non può rappresentare più di tre altri associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audio-conferenza e/o audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il coordinatore presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ART. 14

Il Presidente/Coordinatore della Rete viene eletto ogni due anni dall'Assemblea degli Associati; la prima nomina viene effettuata dai fondatori in sede di costituzione dell'Associazione. Al Presidente compete la legale rappresentanza della Rete. Egli presiede e convoca l'Assemblea degli Associati, e presiede il Comitato direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Rete.

#### ART 15

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di nove componenti, nominati dai Soci Ordinari; fanno parte di diritto del Comitato Direttivo i Soci Fondatori.

Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per due anni. Al suo interno viene nominato il Vice-Presidente, facente anche funzioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee, con funzioni esecutive. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato sono rieleggibili.

L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso.

#### ART. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e le deliberazioni sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Non è ammessa partecipazione per rappresentanza.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche per audio-conferenza e/o audio-video conferenza, alle medesime condizioni stabilite per l'Assemblea.

#### ART. 17

Il Comitato Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) redige annualmente il rendiconto economico e l'eventuale rendiconto finanziario da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) determina gli eventuali compensi del personale;
- g) delibera sulla decadenza dei soci;
- h) è preposto all'attività dell'Associazione;
- i) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- j) rappresenta una interfaccia permanente tra l'Associazione e LMM.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri Delegati.

#### ART. 18

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di due fino ad un massimo di cinque componenti, nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. Ne fanno parte di diritto i Soci Fondatori.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di:

- Predisporre le linee generali del programma di attività dell'associazione e il programma operativo da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione;
- Garantire coerenza scientifica alle attività dell'associazione e alle attività di comunicazione/sensibilizzazione messe in campo.

Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per due anni; nomina al suo interno il Presidente e può nominare un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta di Last Minute Market.

#### ART. 19

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e le deliberazioni da sottoporre al Comitato direttivo e/o all'Assemblea dei soci sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico possono svolgersi anche per audio-conferenza e/o audio-video conferenza, alle medesime condizioni stabilite per l'Assemblea.

#### ART. 20

L'Organo di Revisione dei Conti è costituito dal Collegio dei Revisori.

L'Organo di Revisione dei Conti è composto da tre membri che durano in carica per due anni e sono rieleggibili. La nomina dell'Organo di Revisione dei Conti e del suo Presidente spetta all'Assemblea. I suoi membri dovranno essere scelti tra i revisori contabili regolarmente iscritti all'apposito Albo.

L'Organo di Revisione avrà tutti i compiti ed i poteri stabiliti per il controllo e la revisione contabile.

Di ogni attività dell'Organo di Revisione dovrà compilarci il verbale.

L'Organo di Revisione partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee su invito del Comitato Direttivo.

#### ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

#### ART. 22

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sono altresì intrasmissibili.

#### ART. 23

Il bilancio dell'Associazione è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall'eventuale rendiconto finanziario; esso comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale e eventualmente quella finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il bilancio. Il bilancio con tutti i suoi allegati deve essere redatto dal Comitato Direttivo e, corredato della relazione dell'Organo di Revisione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

#### ART. 24

Il rendiconto annuale, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

#### ART. 25

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

#### ART. 26

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 27

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.